

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE

COMUNI DI

CETONA

CHIANCIANO TERME

CHIUSI

MONTEPULCIANO

SAN CASCIANO DEI BAGNI

SARTEANO

SINALUNGA

TORRITA DI SIENA

TREQUANDA

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE

DELL'UFFICIO ASSOCIATO

RELAZIONI SINDACALI

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

RELAZIONI SINDACALI

L'anno duemiladieci, il giorno 01 del mese di Marzo presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese in Corso Garibaldi, 10 – Sarteano sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Rossi Marco, nato a ... il..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
2. Di Meo Fabio, nato a ... il..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Cetona;
3. Ferranti Gabriella, nata a Fossalta di ... il..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Chianciano Terme;
4. Ceccobao Luca, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Chiusi;
5. Rossi Andrea, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montepulciano;
6. Picchieri Franco, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni;
7. Burani Roberto, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sarteano;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato con apposite deliberazioni consiliari e con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 2 del 15.12.2008, l'Unione dei Comuni è Ente Locale, costituito ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 26 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese sono Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive

modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che con apposita deliberazione di Consiglio i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, individuati nell'ambito ottimale "A.T.O. ALTA VALDICHANA SENESE", avevano già associato il servizio, stipulando apposita convenzione, a partire dall'anno 2004 avente il comune di Sinalunga come ente Capofila e successivamente il comune di Trequanda quale ente Capofila;

Che con successiva deliberazione di Consiglio è stata prorogata la scadenza della convenzione al 31.12.2014;

Che la gestione associata delle relazioni sindacali comprende la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali per la definizione, l'interpretazione e l'applicazione degli accordi e dei contratti collettivi;

Che la gestione associata delle relazioni sindacali garantisce un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale, un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali, una corretta finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzative-funzionali dei servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Comune di Cetona

Comune di Chianciano Terme

Comune di Chiusi

Comune di Montepulciano

Comune di San Casciano dei Bagni

Comune di Sarteano

Che, gli Enti associati intendono proseguire all'attuazione del processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali in forza della normativa nazionale e regionale vigente al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi più efficiente ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione;

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1

Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Finalità

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale nel territorio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese e un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, nell'interesse dei lavoratori di conseguire riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali e, insieme, nell'ottica degli Enti di garantire la corretta finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzativo-funzionali dei servizi.
2. La gestione associata è finalizzata, inoltre, alla gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali e al supporto tecnico-giuridico alla delegazione trattante di parte pubblica, al fine di una interpretazione e applicazione omogenea dei contratti collettivi e decentrati.

ART. 3

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione dei Comuni.

ART. 4**Funzioni**

1. L'Ufficio Associato svolge le seguenti attività:

- ◆ Gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali per la definizione, l'interpretazione e l'applicazione degli accordi e dei contratti collettivi;
- ◆ Analisi degli atti e delle norme d'organizzazione e degli strumenti contrattuali decentrati sino ad oggi definiti dagli Enti interessati;
- ◆ Formulazione di proposte di aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti di cui al punto precedente;
- ◆ Verifica sullo stato della spesa per personale dipendente presso gli Enti, con riguardo alle risorse stanziare per lo sviluppo delle professionalità e per l'incentivazione della produttività;
- ◆ Definizione di proposte di omogeneizzazione degli istituti di retribuzione accessoria presso gli Enti associati e della consistenza dei relativi finanziamenti complessivi;
- ◆ Analisi degli atti di programmazione occupazionale e delle dotazioni organiche esistenti o da adottare presso gli Enti, nonché predisposizione di proposte sui relativi adeguamenti, in stretta correlazione ai concreti fabbisogni di risorse umane emergenti dal processo di associazione delle funzioni e dei servizi;
- ◆ Istituzione di un tavolo comune di relazioni sindacali per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati, recanti linee di applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali;
- ◆ Supporto agli organi politici per la definizione di una politica unitaria di relazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle professionalità e l'incentivazione dei dipendenti impegnati nelle gestioni associate dei servizi;
- ◆ Predisposizione delle bozze di accordi decentrati;
- ◆ Gestione delle convocazioni e degli incontri sindacali;

- ◆ Predisposizione e stesura dei verbali;
 - ◆ Ulteriori compiti che gli Enti convenzionati affideranno all'Ufficio Associato.
2. Per l'esercizio dei compiti comma, l'Ufficio Associato ha accesso ai dati riguardanti il personale degli Enti convenzionati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

ART. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo che adotta atti di indirizzo per gli adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione dei Comuni.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

ART. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane dell'Unione dei Comuni e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione dei Comuni.

ART. 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dall'Unione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dall'Unione dei Comuni, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 8

Delegazione associata

1. Per il confronto con le organizzazioni sindacali in tema di gestioni associate è istituita una delegazione associata.
2. La delegazione associata è composta dai Segretari o dai Direttori Generali degli Enti Convenzionati.
3. Ai lavori della delegazione associata può partecipare un rappresentante indicato dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 9

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

ART. 10

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 11

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 25, comma 8, lettera j) dello Statuto dell'Unione dei Comuni. Gli oneri

finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta dell'Unione dei Comuni, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

ART. 12

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione dei Comuni compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. L'Unione dei Comuni si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 13

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2015.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 14

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dell'Unione dei Comuni, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Comune di Cetona

Comune di Chianciano Terme

Comune di Chiusi

Comune di Montepulciano

Comune di San Casciano dei Bagni

Comune di Sarteano
